

Dott. Francesco Ferri de Lazara
Dott. Enrico Grigolin
Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero

Avv. Erika Cacciatore
of counsel

Dott. Tommaso Gazzea
Dott.ssa Hillary Romanato
Avv. Silvia Segato
Avv. Silvia Mazzaro
Avv. Fabio Tropea
Dott.ssa Francesca Sturba
Rag. Monica Massironi

Padova, 25 novembre 2020
Spett.li
Sig.ri Clienti

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 38/2020

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Gentili Clienti,

la “lotteria degli scontrini”, più volte prorogata causa Covid-19, dovrebbe partire definitivamente **dal 1° gennaio 2021**. Gli ultimi DPCM, inoltre, hanno modificato alcune regole del concorso, pertanto vale la pena riepilogare brevemente il funzionamento.

La lotteria nazionale degli scontrini è un concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

Possono partecipare tutti i **cittadini maggiorenni e residenti in Italia** che acquistano beni e servizi, di **importo pari o superiore a 1 euro**. Non partecipano alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti online e quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la partecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, **fino a un massimo di 1.000 biglietti** per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.

Prima dell'emissione dello scontrino è necessario chiedere all'esercente di abbinarvi il proprio **"codice lotteria"**, che si ottiene accedendo all'area pubblica del "Portale lotteria" (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). L'esercente, attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati all'Agenzia delle entrate (in pratica come accade in farmacia con la Tessera sanitaria).

Per avere il codice lotteria non serve registrarsi all'area riservata del Portale, basta inserire il codice fiscale nell'area pubblica. Una volta generato, è sufficiente stamparlo su carta o salvarlo su un dispositivo mobile (come smartphone, tablet, cellulare) e mostrarlo al negoziante al momento dell'acquisto.

La lotteria prevede estrazioni "ordinarie" ed estrazioni "zero contanti". Chi paga con moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito) partecipa a entrambe le estrazioni.

Per le estrazioni **"ordinarie"** sono previsti:

- un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell'estrazione annuale;
- 3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili;
- 7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali.

I vincitori sono informati immediatamente tramite sms, e-mail o *instant messaging* se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell'area riservata del Portale Lotteria. In ogni caso, chi vince riceve anche una comunicazione formale che può avvenire in due modi:

1. tramite una Pec inviata all'indirizzo che il consumatore ha indicato sul Portale Lotteria;
2. tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno che viene recapitata all'ultimo domicilio fiscale conosciuto dall'Agenzia.

I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. In caso contrario, concorreranno alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione del concorso annuale.


Per le estrazioni **"zero contanti"**, riservate agli scontrini pagati con moneta elettronica e dove il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l'esercente, sono previsti:

- per l'estrazione annuale - un premio da 5 milioni di euro per il consumatore e un premio da 1 milione di euro per l'esercente;
- per le estrazioni mensili - 10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori e 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti;
- per le estrazioni settimanali - 15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori e 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.

Infine, **tutte le vincite** alla lotteria degli scontrini sono **esenti da imposte**.

L'esercente che rifiuta il codice lotteria o che non trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati dei biglietti virtuali è passibile di una sanzione da 100 a 500 €.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i migliori saluti.



(S.C.A.)